



SENT. N° 498/2025

REP. N° 538/2025

Lia. EDUTR. 47/2025 TASSI

48/2025 COVELLO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

composto dai magistrati:

dott. Giorgio Jachia	Presidente
dott. Angela Coluccio	giudice
dott. Francesca Vitale	giudice rel./est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei sovraindebitati **GUIDO TASSI**, C.F.TSSGDU75C17H501M, nato a Roma 17.03.1975, e **CHIARA COVELLO**, C.F.CVLCHR76A61H501M, nata a Roma il 21.01.1976, entrambi residenti in Roma, Via dei Gonzaga n. 167, sulla base del ricorso e della relazione redatti con l'ausilio e l'assistenza dell'Avv. Francesca Miranda e dell'Avv. Bruno Casadonte quali Gestori della Crisi da Sovraindebitamento;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza in Roma;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione e successive integrazioni ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che sussistono i presupposti per la presentazione di una domanda ex art. 66 CCII poiché Guido Tassi e Chiara Covello sono coniugi e che i predetti hanno, in parte, posizioni debitorie comuni; rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persone fisiche che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII;

rilevato che gli istanti affermano di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento determinata da gravi problemi di salute che hanno colpito il nucleo familiare, determinando la perdita della principale fonte di reddito, e in particolare:

- le rate del mutuo contratto nel 2010 per l'acquisto dell'abitazione principale risultavano regolarmente pagate fino al 2017, anno della cessazione dell'apporto di reddito da parte della sig.ra Chiara Covello per problemi di salute (cfr. doc. 15 Relazione);
- successivamente, nel febbraio 2018, l'istituto di credito ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, nonostante i versamenti effettuati dai debitori fino a luglio dello stesso anno, resi di seguito impossibili in ragione della successiva chiusura del conto corrente, avvenuta nell'agosto 2018 (cfr. doc. 16 Relazione);
- la sottoscrizione da parte dei debitori di un accordo di moratoria, al fine di evitare la risoluzione del contratto di mutuo nel dicembre 2018, che prevedeva un versamento iniziale di € 10.000,00 e il pagamento di dodici rate mensili da € 1.200,00, tutte regolarmente corrisposte (cfr. doc. 17 Relazione);
- la cessione del credito afferente i debitori, nel dicembre 2019, a seguito dell'acquisizione di UBI Banca da parte di Intesa Sanpaolo,

a una società di cartolarizzazione, con classificazione del suddetto credito a sofferenza, con mancata considerazione degli accordi precedentemente assunti, da cui conseguiva l'impossibilità per i debitori di trovare una nuova soluzione negoziale, determinando l'avvio di procedure esecutive e la messa all'asta dell'immobile di proprietà;

-l'intimazione ai debitori con atto di precetto notificato il 18-19 ottobre 2022 del pagamento di € 319.000,00, importo che secondo gli istanti non risulterebbe propriamente calcolato atteso che dalla documentazione bancaria alcuni pagamenti non andrebbero considerati con riduzione dell'importo complessivo a meno di € 300.000,00 (cfr. doc. 18 Relazione);

-la progressiva ingravescenza della situazione personale dei debitori e in particolare,

-l'ulteriore aggravamento della situazione economica sopra rappresentata con la chiusura della Partita IVA di Chiara Covello, che costituiva la principale fonte di reddito familiare (cfr. doc. 29 Relazione);

-la volontà manifestata dai debitori di continuare ad adempiere ai propri obblighi, effettuando pagamenti anche dopo la decadenza del beneficio del termine e rispettando integralmente la moratoria, i cui successivi pagamenti ai fini del rientro del debito non sono stati possibili a causa della cessione del credito e la sua classificazione a sofferenza;

-che in aggiunta alle sopra esposte circostanze fattuali, ulteriori esposizioni debitorie hanno contribuito al peggioramento della situazione economica, e in particolare:

- un finanziamento Covid di € 10.000,00, contratto per sostenere l'attività commerciale di Guido Tassi e inizialmente rimborsato regolarmente, successivamente non più onorato a causa delle crescenti difficoltà economiche, il cui saldo residuo attuale è di € 8.621,36, senza l'applicazione della compensazione con il fondo di garanzia di € 5.900,00 (cfr. doc. 30 Relazione);
- un finanziamento con Agos Ducato nel 2023 per € 10.000,00, con rata mensile di € 205,00, regolarmente pagata (cfr. doc. 31 Relazione) e un altro con Finitalia nel 2022 per € 5.000,00, con addebito diretto in busta paga e pagamenti regolarmente corrisposti (cfr. doc. 32 Relazione);

In ordine alla **situazione patrimoniale** i ricorrenti riferivano quanto segue:

-di essere titolari di una quota pari a $\frac{1}{2}$ ciascuno del diritto di proprietà sull'immobile sito in Roma, Via dei Gonzaga n. 167 (Foglio 419, part. 3539, sub 504 - 540), oggetto di esecuzione immobiliare con giudizio iscritto presso il Tribunale di Roma R.G.E.n. 87/2023 (GE Dott.ssa Miriam Iappelli) con valutazione con CTU del 03/03/2024 del compendio pignorato per complessivi € 370.000,00 (cfr. doc. 33 Relazione), rispetto a cui l'indicazione di Prezzo Base d'Asta è stato fissato per € 296.000,00 con incanto per il giorno 12/03/2025 (Offerta minima € 222.000,00) (cfr. doc. 34 Relazione), e conseguente determinazione del valore del patrimonio immobiliare quantomeno pari a € 296.000,00;

-di essere titolare, quanto a Guido Tassi, del diritto di proprietà sui beni mobili: autovettura Opel Agila targata DS363KH, anno 2008, del valore di € 2.000,00 e dello scooter Honda, targato DM65738, anno 2009, rispetto a cui l'istante ha rappresentato l'irrisorio valore economico derivante da una ipotetica vendita dei mezzi, di età ultradecennale, il cui utilizzo è asseritamente essenziale per

i debitori in ragione delle necessità di spostamento dovute ad esigenze personali ovvero lavorative;

-la titolarità, quanto a Guido Tassi, dei rapporti di conto corrente:

a) n. 1339 con saldo di € 402,33 al 10/2024 (cfr. doc. 37 Relazione);

b) n. 0018 con saldo di € 0,29 al 01/2025 (cfr. doc. 38 Relazione);

c) n. 1015603259 con saldo di € 1,91 al 01/2025 (cfr. doc. 39 Relazione);

-la titolarità, quanto a Chiara Covello, del rapporto di conto corrente: a) n. 1014809030 con saldo di € 1.021,15 al 01/2025 (cfr. doc. 40 Relazione),

per un complessivo patrimonio immobiliare e mobiliare pari a € 299.000,00.

Con riferimento alla **massa debitoria**, a carico dei ricorrenti sussistono le seguenti posizioni debitorie, come indicate nello schema riepilogativo riportato nella nota integrativa dell'OCC

	TITOLARE DEBITO	CREDITORE	PEC	TITOLO DI PRELAZIONE	IMPORTO DEBITO
Cron.1	GUIDO TASSI + CHIARA COVELLO	O.C.C. (A SOSTEGNO DEL DEBITORE)	assistenzaclientidebitore@pec.it	Prededuzione ex art. 6 e 17 DM 202/2014	€ 25.792,05
Cron.2	GUIDO TASSI + CHIARA COVELLO	Avv. Gaetano Barbato (Advisor)	gaetano.barbato@avvocato.it	Prededuzione (75%) (art. 6 e 17 DM 202/2014) + Privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (25%)	€ 22.000,00
Cron.3	GUIDO TASSI + CHIARA COVELLO	Emergenza Debiti	ufficiamministrativeued@gmail.com	Prededuzione (75%) (art. 6 e 17 DM 202/2014) + privilegio (25%)	€ 2.440,00
Cron.4	GUIDO TASSI + CHIARA COVELLO	BP BERGAMO poi USI (ISEO SPV SRL) (Finanziamento n. 335285 del 10/02/2010 originari € 402.000,00)	iseo.spv@pec.spv-services.eu	Ipotecario ex art. 2808 c.c. (mutuo fondiario 2010)	€ 319.508,80
Cron.5	GUIDO TASSI	ARTIGIANCASSA (Finanziamento n. 022664 del 22/06/2020 originari € 10.000,00)	artiercassa@legalmail.it	Chirografario	€ 8.621,36
Cron.6	GUIDO TASSI	FINITALIA (Finanziamento n. 506663 del 14/11/2022 originari € 5.000,00)	Recupero_crediti@pec.finitaliaspa.it	Chirografario	€ 3.076,26
Cron.7	GUIDO TASSI	AGOS (Finanziamento n. 70602527 del 25/05/2023 originari € 10.150,00)	b.o.gestionecrediti@pec.agosiducato.it	Chirografario	€ 8.467,64
Cron.8	GUIDO TASSI	COFIDIS (Carta di Credito)	supportoclienticofidis@legalmail.it	Chirografario	€ 671,40

Cron.9	GUIDO TASSI	Agenzia Entrate e Riscossione	<u>Laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it</u>	Privilegiati ex art. 2752 c.c. (per tributi locali, regionali e imposte assimilabili)	€ 31.468,32
	GUIDO TASSI	Agenzia Entrate e Riscossione	<u>Laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it</u>	Chirografano	€ 37.350,39
Cron.10	GUIDO TASSI	INPS	<u>Filiale metropolitana romanorivostiflaminio@post.aceri.inps.gov.it</u>	Privilegiato ex art. 2753 c.c. (contributi)	€ 2.844,63
Cron.11	GUIDO TASSI	Regione Lazio	<u>tassaautomotolazionord@pec.regione.lazio.it</u>	Privilegiato ex art. 2752 c.c. (tassa automobilistica)	€ 224,28
Cron.12	CHIARA COVELLO	Agenzia Entrate e Riscossione	<u>Laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it</u>	Privilegiato ex art. 2752 e 2753 c.c. (per tributi locali, regionali e imposte assimilabili)	€ 4.952,28
Cron.13	CHIARA COVELLO	Agenzia Entrate e Riscossione	<u>Laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it</u>	Chirografano	€ 10.953,73

per una complessiva situazione debitoria pari a € 479.743,94, gravante su un attivo disponibile formato dai beni mobili e immobili verificati come sopra indicati, con previsione della messa a disposizione dell'immobile di proprietà (oggetto di pignoramento nell'Esec. Imm. n. 87/2023 Trib. di Roma) di valore pari a circa € 296.000,00 ovvero delle somme ricavate dalla relativa vendita e e del reddito percepito per complessivi € 31.608,00;

-che in ordine alle azioni giudiziarie intraprese nei confronti dei debitori, è pendente la procedura esecutiva immobiliare n. 87/2023 Tribunale Civile di Roma, G.E. Dott. Miriam Iappelli, in cui il creditore procedente è la ISEO SPV SRL (cessionaria di UBI Banca - Banca Popolare di Bergamo Spa);

-rilevato che il nucleo familiare risulta composto dai debitori e dalla loro figlia,

,le spese familiari mensili indicate dagli stessi sono pari € 1.940,00, con conseguente residuo di € 878,00 a disposizione della procedura (cfr. doc. 42 Relazione); che dunque le entrate mensili degli istanti consistono in circa € 1.678,66 netti quanto a Guido Tassi e circa € 1.363,00 netti quanto a Chiara Covello (cfr. doc. 7-14 Relazione Gestore);

-rilevato che, i ricorrenti hanno messo a disposizione dei creditori la totalità dei redditi e dei beni di cui sono titolari, fatta eccezione dell'ammontare che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII, atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata

promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio;

-che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dagli istanti da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

-che pertanto, per le ragioni sopra esposte, la richiesta dei sovraindebitati di poter continuare ad usufruire dell'autovettura e dello scooter di proprietà, sebbene di valore irrisorio e necessario per i relativi spostamenti personali e lavorativi, non può essere vagliata nella presente sede ma nella successiva fase liquidatoria;

-ritenuta non esaustiva la nota integrativa depositata in data 30.05.2025, in relazione ai chiarimenti richiesti, che non hanno modificato l'originaria indicazione fornita dall'OCC in ordine al computo delle spese prededucibili dei professionisti per complessivi € 44.622,05 che allo stato si ritiene opportuno non confermare, considerata la significativa incidenza sulla complessiva debitoria; ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerga l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento degli istanti;



tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata; rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

Osservato che, quanto alla nomina del Liquidatore, ricorrano- anche alla luce delle integrazioni formulate- giustificati motivi per non confermare gli OCC già incaricati;

visti gli artt. 66, 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di **GUIDO TASSI**, C.F.TSSGDU75C17H501M, nato a Roma 17.03.1975, e **CHIARA COVELLO**, C.F.CVLCHR76A61H501M, nata a Roma il 21.01.1976, entrambi residenti in Roma, Via dei Gonzaga n. 167,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa PRZEKORACKA WIOLETA

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni

ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.



DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 3.6.2025

Il Giudice estensore

dott. Francesca Vitale



Il Presidente

dott. Giorgio Jachia



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il 04 GIU. 2025

F. VITALE
15480712000

